



Rete Ferroviaria Italiana
Roma, 30/04/2002
RFI/TC./
A1007/P/02/000312

Direzione Tecnica
il Direttore

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terr. e per i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario

Via Caraci, 36 00157 Roma

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO

Rep. Coordinamento e Supporti Generali
Uff. Movimenti e Trasporti

V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA

Sig. Amministratore Delegato Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA

(vedi elenco annesso) Loro sedi

OGGETTO: Trasmissione della disposizione n° 16 del 29/04/2002 concernente
“Modifiche alle Disposizioni per l’esercizio in telecomando (D.E.T.)”

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 146 - Artt. 7 e 11 - viene stabilito l’obbligo, da parte delle Imprese Ferroviarie che espletano sull’infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone, di osservanza delle disposizioni e prescrizioni emesse dal gestore dell’infrastruttura in materia di requisiti di sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e all’organizzazione interna delle Imprese stesse.

In conformità a quanto sopra si trasmettono le disposizioni contenenti le:
“Modifiche alle Disposizioni per l’esercizio in telecomando (D.E.T.)”

La presente disposizione entrerà in vigore dal 20 giugno 2002.

Si invitano le Strutture in indirizzo a voler confermare il ricevimento della presente restituendo l’allegato modello prestampato.

Michele Elia



Direzione Tecnica

il Responsabile

DISPOSIZIONE N° 16 del 29 APR. 2002 "Modifiche alle Disposizioni per l'esercizio in telecomando (DET)".

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, concernente "Regolamento recante norme d'attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme d'attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità d'infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" della concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 luglio 1998 n. 277 (quest'ultimo modificato dall'art. 7 comma 1 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 146) emanato dal Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la comunicazione organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore delegato di rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che attribuisce al Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni, istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 3 (tre) PAGINE

La presente disposizione è composta di n° 3 pagine

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato


Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 16.722.911.639

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. n. 01585570581

Pagina 1 di 3





Visto il Decreto Dirigenziale 6 giugno 2001 n° 360, del Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con cui vengono apportate modifiche al Regolamento per la circolazione dei treni e al Regolamento sui Segnali;

Visti in particolare gli artt. 16 e 17 delle Disposizioni per l'esercizio in telecomando;

Vista la relazione dei Responsabili delle Strutture Operative Centrali Competenti della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., RFI/TC.MV.RG.198ter del 26/04/2002 con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 del D.P.R. 753/1980 e agli artt. 7 e 11 del D.P.R. 146/1999, si propone l'emanazione di una disposizione concernente le norme da adottare in caso di guasto e/o manutenzione/riparazione agli impianti di sicurezza e segnalamento.

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare le predette modifiche;

DELIBERA

Art. 1

All'art. 16 delle Disposizioni per l'esercizio in telecomando è apportata la seguente modifica:

Il comma 1 è così sostituito:

1. Le richieste di conferma di interruzione o di intervalli d'orario devono essere rivolte sempre al Dirigente Centrale Operativo, dall'agente del servizio interessato.

Il dispaccio di annuncio dovrà essere diramato dal Dirigente Centrale Operativo alle sole stazioni limitrofe, se presenziate, delimitanti il tratto interrotto. Il Dirigente Centrale Operativo, espletati gli obblighi di propria competenza, confermerà con comunicazioni registrate l'interruzione all'agente richiedente.

Su determinate linee dotate di particolari dispositivi, il dispaccio di annuncio alle stazioni interessate può essere sostituito da comunicazioni verbali registrate previa emanazione di specifiche norme di dettaglio da parte dell'Unità centrale competente.

L'interruzione di un binario di linea si intende sempre delimitata dai segnali di protezione dei posti di servizio, salvo specifica richiesta e concessione di ulteriori tratti di binario oltre i suddetti segnali.

Art. 2


All'art. 17 delle Disposizioni per l'esercizio in telecomando è apportata la seguente modifica:

Il testo dell'art. 17 è così sostituito:

1. I movimenti dei carrelli e dei treni materiali nell'ambito delle stazioni impresenziate avvengono con le norme previste per le manovre; dovranno inoltre essere utilizzati i particolari comandi eventualmente previsti nell'impianto.

Quando un carrello o treno materiale soste su un binario di circolazione il Dirigente Centrale Operativo dovrà disporre il comando inibizione apertura segnali da ambo i lati della stazione.

L'eventuale ricevimento di un treno su un altro binario dovrà avvenire con le procedure previste nel caso di binario interrotto di cui al precedente art.16





comma 6.

L'utilizzazione del dispositivo di occupazione dei circuiti di binario, da prevedersi solo per i carrelli, verrà richiesta verbalmente dal Dirigente Centrale Operativo e confermata con comunicazione registrata dall'agente di scorta. In mancanza di tale conferma il ricevimento dei treni dovrà avvenire con segnale disposto a via impedita.

2. La circolazione in linea dei carrelli deve sempre avvenire in regime di interruzione di binario.

L'uscita dei carrelli e treni materiali dai posti di servizio impresenziati, avverrà, dopo la predisposizione dell'istradamento, su autorizzazione verbale del Dirigente Centrale Operativo. L'agente di scorta, dopo che il carrello o treno materiale ha liberato la stazione, avviserà con comunicazione registrata il Dirigente Centrale Operativo, utilizzando la seguente formula:

- *Stazione (o bivio ecc.) di liberata. Carrello (o treno materiale) prosegue su binario interrotto.*

Per il ricovero nei posti di servizio, il carrello o treno materiale dovrà arrestarsi all'altezza del segnale di protezione e l'agente di scorta dovrà annunciarsi al telefono per ricevere istruzioni.

Nei posti di servizio impresenziati il Dirigente Centrale Operativo, dopo aver impartito il comando inibizione apertura segnali anche dal lato opposto della stazione e aver predisposto l'istradamento, ordinerà il rientro con comunicazione registrata:

- *Avanzate per ricoverarvi nel binario.....*

Quando sia possibile effettuare il ricovero direttamente allo scalo, il Dirigente Centrale Operativo provvederà preventivamente a sbloccare dall'unità bloccabile la chiave occorrente all'agente di scorta per la manovra degli scambi non centralizzati.

L'agente di scorta, avvenuto il ricovero, dovrà confermare al Dirigente Centrale Operativo con comunicazione registrata:

- *Carrello (o treno materiale) ricoverato in binario..... (o allo scalo).*

Nel caso di ricovero allo scalo dovrà anche provvedere al reinserimento della chiave nell'unità bloccabile.

Norme diverse per l'uscita o l'ingresso di carrelli o treni materiali nei posti di servizio possono essere stabilite dalle istruzioni specifiche in relazione all'esistenza di particolari dispositivi di sicurezza.

Nel caso di treno materiale il ricovero potrà avvenire con la disposizione a via libera del segnale di protezione senza particolari cautele. In questo caso, nelle stazioni di linee a semplice binario munite di maniglia di consenso per treno incrociante, il Dirigente Centrale Operativo dovrà ordinare verbalmente all'agente di scorta di azionare la suddetta maniglia.

Art. 3

La presente Disposizione entrerà in vigore dal 20.06.2002.

Michele Elia

